

art.36.Autonomia del rapporto

art.36.Autonomia del rapporto

Codice deontologico forense

articolo|orange

art.36.Autonomia del rapporto (Modificato il 28 ottobre 2002)

L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.

I - L'avvocato, non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

II - L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità del cliente e dell'eventuale suo rappresentante 36.III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.

IV - L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.

Commenti|green

Commenti:

art.36.Autonomia del rapporto

Precedente formulazione|blue

Precedente formulazione

art.36.Autonomia del rapporto

L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.

** I.-L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, nè suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.*

Riferimenti normativi|grey

Riferimenti normativi:

Pareri|green

Pareri:

art.36.Autonomia del rapporto

Sentenze - Decisioni|orange

Sentenze - Decisioni: